

Come comportarsi per assumere badanti (seconda parte)

Cosa prevede il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in caso di lavoratore addetto all'assistenza e alla cura a domicilio di persone non autosufficienti o con particolari necessità.

Lavoro autonomo

Il lavoro di assistenza prestato tra le ore 22 e le 6 è considerato notturno. Nel caso di lavoro a ore, si considera lavoro notturno quello svolto per almeno 7 ore consecutive tra la mezzanotte e le 7. Se il lavoro notturno è prestato oltre il normale orario di lavoro è da qualificarsi come lavoro straordinario notturno, con maggiorazione del 50 per cento della retribuzione base oraria.

Prestazione di presenza notturna

Il lavoratore può venir assunto per garantire la sola presenza notturna (senza mansioni di assistenza) con un orario compreso tra le 21 e le 8. Il datore di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione prevista per la presenza notturna e ha l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un'ideale sistemazione per la notte. La prestazione di assistenza che dovesse venir effettuata in aggiunta alla mera presenza verrà ulteriormente retribuita in base alla tabella dei minimi retributivi orari della seconda categoria — non conviventi — limitatamente al tempo di assistenza effettivamente impiegato.

Assistenza notturna discontinua

Il lavoratore può venir inoltre assunto per discontinue prestazioni assistenziali notturne a persone non autosufficienti tra le 20 e le 8. Il carattere di discontinuità riguarda la natura della prestazione: il lavoratore dà la disponibilità a prestare assistenza in modo discontinuo o intermittente (quando si rivelino cioè necessarie) in un arco di tempo predefinito. La retribuzione prevista è quella del livello C o D super.

Lavoratore occasionale

Svolge saltuariamente piccoli lavori domestici, compresa l'assistenza domiciliare, a persone non autosufficienti. La durata complessiva dell'attività non deve superare 30 giorni l'anno, il compenso annuo non deve superare i 5mila Euro, non è richiesta la sottoscrizione di un contratto di lavoro, il pagamento dello stipendio e dei contributi avviene a mezzo di buoni lavoro (*voucher*). Il compenso è esente da imposizione fiscale. Tale tipologia di lavoro non dà diritto alle prestazioni di malattia o maternità, non incide sullo *status* di disoccupato, permette però di godere della copertura INAIL, in caso di infortunio.

Possono venir assunti solo disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti, pensionati, lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro. Prima dell'inizio del lavoro occasionale, il datore di lavoro deve comunicare all'INPS dati anagrafici e codice fiscale propri e del lavoratore, la sede dell'attività lavorativa, le date presunte di inizio e fine dell'attività. Il pagamento delle prestazioni avviene con i *voucher*, il cui valore nominale è pari a 10 Euro: 7,50 Euro sono il corrispettivo netto in favore del lavoratore, il resto comprende le contribuzioni INPS e INAIL. I *voucher* si acquistano sul sito www.inps.it oppure presso le sedi INPS, gli uffici postali, le tabaccherie o gli sportelli bancari abilitati. In caso di mancato utilizzo possono venir rimborsati al datore di lavoro dall'INPS.

Lavoro ripartito

E' consentito assumere due lavoratori che insieme svolgono un'unica attività lavorativa. In questo caso il contratto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta. I due lavoratori potranno determinare, a loro discrezione e in qualsiasi momento, di sostituirsi e modificare i rispettivi orari di lavoro. Il trattamento economico e le condizioni di lavoro di ciascuno dei due lavoratori sono suddivisi fra gli stessi in proporzione alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascuno.

da Notiziari della Federazione Alzheimer Italia

Ringraziamenti

E' doveroso da parte nostra ringraziare tutti coloro che in quest'anno hanno generosamente fatto donazioni all'Associazione e i Soci che hanno rinnovato la loro adesione.

Ringraziamo anche quei contribuenti, Soci ed Amici, che nella loro dichiarazione dei redditi hanno indicato la nostra Associazione quale beneficiaria del 5 per mille.

E' anche l'occasione per rivolgere un affettuoso pensiero ai Soci che ci hanno lasciato e per esprimere la nostra solidarietà ai familiari che hanno perso loro cari durante quest'anno.

Per informazioni di carattere legale sono disponibili

- a Mestre, l'Avv. Matilde Crety—tel.041 961401, via Palazzo 5
e l'Avv. Anna Chiara Ronconi – tel.041 981438, via S.Girolamo 6
- a S.Donà di Piave, l'Avv. Marta Rui—tel.0421 339059, via Stefani 34